

STATUTO COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE "ABRUZZO CER"



Art. 1 - Denominazione, sede e scopo

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata: **"Abruzzo CER"**, in qualità di Comunità Energetica Rinnovabile (di seguito anche CER o Associazione).

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali ed ha lo scopo di costituire una Comunità di Energia Rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.

L'Associazione è costituita e regolata ai sensi degli artt. 36 e segg., nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, neppure indiretto.

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede in Via Filippo Turati, 20 - Giulianova (TE) e ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3 - Oggetto sociale

L'Associazione intende promuovere e realizzare l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili e ha come obiettivo prevalente quello di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile per fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai propri soci o alle aree in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

L'Associazione opera, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei soci e nel rispetto e nella valorizzazione del legame con il territorio, anche mediante lo sviluppo, la promozione, la diffusione, il sostegno e l'utilizzo delle energie rinnovabili e/o non inquinanti. Per questo promuove:

- a. la tutela dell'ambiente;
- b. il risparmio energetico;
- c. la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- d. la produzione di energia sul territorio;
- e. l'autosufficienza energetica;
- f. il contrasto alla povertà energetica;
- g. la sicurezza dell'approvvigionamento e l'integrazione alla rete.

In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:

- a. promuovere, con la partecipazione non discriminatoria delle istituzioni territoriali, e/o piccoli operatori, le fonti di energia rinnovabile;
- b. promuovere attività culturali e formative rivolte ai soci dell'Associazione e a tutti i cittadini, con particolare riguardo per quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale, nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell'essere credente o non credente. Le attività sono mirate alla diffusione della cultura del risparmio energetico e della autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Per raggiungere gli scopi suddetti, la Comunità Energetica potrà svolgere le seguenti attività:



- a. organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021, qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei soci come clienti. A tal fine potrà, anche ai sensi dell'art 8 del Dlgs 199/2021, gestire i rapporti con il GSE, monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione; accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci; ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento;
 - b. produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dall'Associazione ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021;
 - c. accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
 - d. sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e/o ibridi, tecnologie abilitanti, architetture, sistemi e componenti per la mobilità sostenibile, ivi compreso il servizio di e-car sharing;
 - e. partecipare in altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o anche promuovere la costituzione di nuove iniziative di aggregazione sociale;
 - f. scambiare all'interno della comunità, l'energia – preferibilmente rinnovabile – prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia;
 - g. ricevere mandato da produttori "Terzi" perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle Regole Operative del GSE;
 - h. svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.
- 3.6 La Comunità Energetica opera nella zona di mercato denominata Centro Sud e in ossequio dalla delibera n. 727/2022/R/eel di Arera, è sua facoltà identificare una pluralità di sottoinsiemi ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso.

Art. 4 - Patrimonio ed esercizi sociali

- 4.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- a. beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
 - c. eventuali fondi di riserva;
- 4.2 Le entrate sono costituite da:
- a. quote e contributi degli associati;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. benefici economici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 199/2021.
 - d. ricavi dagli incentivi per l'energia condivisa, dalla restituzione di oneri, dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di proprietà dell'Associazione o di terzi;
 - e. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - f. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- g. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h. erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, raccolta di fondi (crowdfunding);;
- j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo;
- k. ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

4.3 Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal Regolamento. Non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.4 L'esercizio sociale dura 12 mesi e va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto dell'anno precedente, così come previsto per norma, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il rendiconto deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. Tutti i documenti sono disponibili presso la sede dell'Associazione, per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto, approvato dall'assemblea, è ivi depositato. I soci hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copia.

4.5 L'Associazione può acquisire attrezzature, macchine, mobili e immobili utili o necessari per lo svolgimento della propria attività. A tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, nonché può acquisire diritti reali e obbligatori su unità immobiliari, richiedere ed ottenere finanziamenti con concessioni di garanzie di qualunque natura, per il miglior perseguimento dello scopo sociale.

4.6 L'Associazione può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati utili per l'esercizio dell'attività sociale. L'associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci, perdita della qualità di socio

5.1 Sono ammessi alla Comunità Energetica e possono esercitarne i poteri di controllo solo le persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione dell'associazione o dei suoi soci.

5.2 I soci si dividono in:

- a. Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Dalla qualifica di fondatore non derivano al socio né diritti, né doveri, ulteriori, speciali o specifici, se non quelli previsti per legge. Se il socio fondatore è al contempo anche consumatore o produttore, ad esso sono attribuite le facoltà previste per quella qualifica.
- b. Soci consumatori: sono possessori di almeno una fornitura elettrica in prelievo ubicata nel territorio di riferimento delle cabine primarie della stessa zona di mercato in cui opera l'associazione;
- c. Soci produttori: sono produttori di energia elettrica, proprietari o nella disponibilità di uno o più impianti ad energia rinnovabile, possessori di almeno una fornitura elettrica in immissione e/o prelievo (prosumer) ubicata nel territorio di riferimento delle cabine primarie della stessa zona di mercato in cui opera l'associazione;

5.3 Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- a. presentare domanda scritta compilando i moduli previsti e fornendo tutti i dati richiesti,

b. possedere i requisiti di cui alle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il d.lgs. 199/2021 ss.mm.ii. e i relativi provvedimenti attuativi, per essere membri della Comunità Energetica.

c. dichiarare di accettare le norme dello statuto e del regolamento.

5.4 La valutazione dell'organo di amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati.

5.5 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. Il numero dei soci è illimitato.

5.6 Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato entro 60 giorni dalla richiesta motivandola, il quale può proporre ricorso all'Assemblea dei soci entro i 30 giorni successivi, che delibera sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

5.7 Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

5.8 La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, con particolare riguardo a quelli appartenenti a famiglie a basso reddito vulnerabili o in povertà energetica come da art. 22.4.f della Direttiva UE 2018/2001.

5.9 Tutti i soci, ai fini dell'ammissione, sono tenuti a aderire al regolamento di cui al successivo art. 6.

5.10 Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa nelle quantità e nelle modalità stabilite nel Regolamento. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

5.11 La qualità di socio dà diritto a:

- a. partecipare alla vita dell'Associazione;
- b. partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
- c. essere informato delle iniziative organizzate;
- d. ricevere quanto spettante relativamente ai benefici economici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e autoconsumata dalla CER;
- e. partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione.

5.12 I soci mantengono i loro diritti di cliente finale, a partire da quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.

5.13 I soci hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione.

Art. 6 - Regolamento della Comunità Energetica

6.1 Con deliberazione dell'Assemblea dei soci è approvato il Regolamento, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione compresa la gestione e distribuzione delle partite economiche, nel rispetto del presente statuto e dei contenuti di cui (ove ancora applicabile) all'art. 42-bis, comma 5, lett. c), d.lgs. 162/2019, all'art.32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, alle Regole Tecniche del GSE di aprile 2022 e successive modificazioni e alla delibera n. 727/2022/R/eel di Arera del 27.12.2022 e relativo allegato A (TIAD) e attuazione della disciplina per la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (Comunità energetiche e sistemi di autoconsumo – impianti di potenza fino a 1 MW) e dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito Decreto CACER). I soci sono tenuti ad aderirvi.

6.2 I soci individuano nella Comunità Energetica il soggetto delegato in qualità di responsabile e referente del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale, a cui i soggetti possono inoltre demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso la società di vendita e il GSE, nelle quantità e modalità stabilite nel Regolamento. La Comunità può a sua volta dare mandato senza rappresentanza di durata annuale tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento,

ad un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di "referente" nei limiti di quanto previsto dalle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il d.lgs. 199/2021 ss.mm.ii. e i relativi provvedimenti attuativi.

6.3 L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle regole operative del GSE, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

7.1 Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, i soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché per perdita dei requisiti di ammissione.

7.2 A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso e nei termini di cui al Regolamento di cui al precedente art. 6, viene meno ogni diritto del socio al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia, secondo le modalità previste nel Regolamento.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente

Art. 9 - Assemblea dei soci

9.1 L'Assemblea dei soci è formata da tutti i soci. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo, previa convocazione dei soci mediante comunicazione scritta, anche in via telematica, con le modalità e i tempi previsti nel Regolamento.

9.2 L'Assemblea approva il Rendiconto consuntivo, nomina il Consiglio direttivo, delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto, sull'approvazione e modifiche del Regolamento della Comunità Energetica di cui all'art. 6. Autorizza altresì, generalmente unitamente all'approvazione del rendiconto economico, l'eventuale utilizzo dei ricavi a fini solidaristici o di sostegno di utenti bisognosi, e comunque qualunque erogazione o spesa non strettamente correlata alla gestione dell'Associazione e dell'attività di condivisione dell'energia.

9.4 Ogni socio, in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto.

9.5 Ogni socio può farsi rappresentare delegando un altro socio.

9.6 L'Assemblea è validamente costituita secondo i termini e le modalità previste nel Regolamento.

9.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

9.8 Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto dei soci intervenuti.

9.9 Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - Consiglio direttivo

10.1 Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) soci, sempre in numero dispari, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il Primo Consiglio direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

10.2 Qualora venga meno un consigliere, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile dell'Assemblea.



10.3 Il Consiglio direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.4 Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente.

10.5 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio e la determinazione della quota associativa se prevista.

10.6 Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti.

Art. 11 - Presidente

11.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo.

11.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento, queste funzioni spettano al membro più anziano di età del Consiglio direttivo.

11.3 Il presidente assolve in prima persona, o per il tramite di un segretario di sua nomina, al compito di riscuotere le quote associative se previste, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari, con facoltà di effettuare depositi e prelievi

11.4 Il Presidente, in caso di urgenza comprovata, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 12 - Libri sociali obbligatori

12.1 L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c. il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo.

12.2 I libri di cui alle lettere a., b. e c. dovranno essere tenuti a cura del Consiglio direttivo.

Art. 13 - Scioglimento

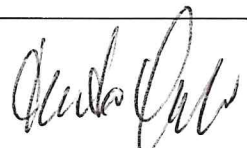
13.1 Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 - Norme finali

14.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme previste dal codice civile, dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Giulianova (TE), 02/04/2024

 Emanuele Chiappini Guerrieri	 Daniele Bosica	 Ernesto Chiappini
---	---	--